



# COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. 5412

li. 04/07/2016

Ai Responsabili di Area

Al Responsabile della pubblicazione

e p.c.

Al Sig. Sindaco

Ai membri della Giunta Municipale

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

LORO SEDI

Direttiva 8/2016

**OGGETTO: Nuovo codice dei contratti pubblici: indicazioni sulle modalità di stipula dei contratti.**

Il d.lgs. 50/2016, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, ha dettato nuove disposizioni sulle modalità di stipula dei contratti.

In via preliminare, appare opportuno -ancora una volta- chiarire che le nuove norme si applicano esclusivamente alla stipula dei contratti la cui procedura di aggiudicazione sia stata avviata dal 20 aprile 2016 ( cfr. art. 216, comma 1, comunicato Anac 12.5.2016); mentre, la stipulazione di contratti la cui procedura di scelta del contraente è stata avviata prima del 20 aprile 2016 resta regolata dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 163/2016.

La nuova disciplina è contenuta nell'art. 32, comma 14 del codice.

Essa dispone che il contratto è stipulato a pena di nullità nelle seguenti forme:

1) *con atto pubblico informatico*;

2) ovvero in modalità elettronica, in una delle seguenti forme:

2.a) in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale;

2.b) mediante scrittura privata, in caso di selezione del contraente tramite procedura negoziata, senza l'intervento del segretario comunale;

2.c) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.

In pratica, la norma conferma l'obbligatorietà a pena di nullità dell'uso della modalità elettronica per tutti i contratti relativi ad affidamenti regolati dal codice; in merito alla forma, viene introdotto un regime semplificato che rende inefficaci eventuali disposizioni regolamentari interne che legavano la forma del contratto al valore dello stesso. Fatta salva la forma pubblica amministrativa, individuata come forma generale sempre utilizzabile, il legislatore consente di stipulare il contratto per scrittura privata nelle ipotesi di ricorso alla procedura negoziata (indipendentemente dall'importo) e di utilizzare lo scambio di corrispondenza (art. 17 R.D. 2440/1923) allorché l'importo del contratto non superi € 40.000 (a prescindere dal criterio scelta del contraente).

Ciò posto, si dispone che nella determinazione a contrarre (atto con cui si avviano tutte le procedure di scelta del contraente: art. 32, comma 2 del codice; art. 13 della l.r. 30/2000) il RUP indichi chiaramente anche la forma scelta per la stipulazione del contratto.

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Alessandra Rella**

